

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

Doc. XXIV

n. 77

RISOLUZIONE DELLA 13^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Territorio, ambiente e beni ambientali)

d’iniziativa della senatrice MORONESE

approvata il 25 maggio 2017

*ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione dell’esame
dell’affare assegnato sulle problematiche ambientali che interessano la
località Pilone, nel comune di Ostuni*

La Commissione,

esaminato l'affare assegnato sulle problematiche ambientali che interessano la località Pilone, nel comune di Ostuni;

premesso che:

nel novembre 2011, l'Acquedotto pugliese Spa (AQP), nel contesto del piano triennale di estensione del sistema idrico integrato, ha definito un progetto - presentato nell'apposita conferenza dei servizi nel 2012 - per l'adduzione della fogna nelle località costiere di Pilone, Rosa Marina e Monticelli nel comune di Ostuni in provincia di Brindisi;

l'impianto prevede una struttura in muratura di 151,20 metri quadrati, con un'altezza fuori terra di 4 metri, una vasca di raccolta dei reflui della profondità di 5,28 metri, 3,85 dei quali immersi nella falda marina e un canale di scarico in mare, in caso di malfunzionamento o di blocco dell'impianto (vedi nota della regione Puglia prot. n. 1087 del 27 novembre 2015);

l'impianto è ubicato sulla spiaggia libera più grande e frequentata della costa ostunese, di fronte alla storica Torre S. Leonardo, al confine del parco regionale delle Dune e di un sito d'interesse comunitario, in prossimità dello sbocco in mare del torrente Lamacornola, una zona classificata ad alto rischio idrogeologico;

come risulta dal verbale della conferenza dei servizi del 18 maggio 2012, il comune di Ostuni ha espresso parere favorevole all'ubicazione dell'impianto: «come opera pubblica ed anche dal punto di vista urbanistico, in quanto [l'area dell'impianto] ricade su area residua C2 di PRG, utilizzabile per servizi di residenza»;

nella stessa conferenza, il rappresentante dell'Ufficio paesaggistico della regione Puglia ha fatto rilevare che l'ubicazione dell'impianto di sollevamento era in violazione degli articoli delle norme tecniche di attuazione (NTA) del Piano urbanistico territoriale tematico (PUTT) - paesaggio 3.07 (coste ed aree litoranee annesse); 3.08 (corsi d'acqua); 3.11 (aree annesse al Parco regionale Dune costiere); 3.13 (Oasi di protezione: Pilone, Rosa Marina, Monticelli). L'Ufficio paesaggistico, in sede di Conferenza dei servizi del 18 maggio 2012, evidenziava la necessità di dimostrare la sussistenza dei presupposti giuridici circa l'ammissibilità di derogare con particolare riferimento alla dimostrazione dell'inesistenza di alternative localizzative per l'impianto in virtù del fatto che il Consorzio «Villaggio turistico Torre San Leonardo» (TSL) ne aveva prospettato una diversa posizione;

nella predetta sede e a mezzo degli organi di comunicazione, insieme all'Ufficio paesaggistico, si sono espressi negativamente sulla ubicazione dell'impianto anche il Comitato per la salvaguardia della spiaggia del Pilone, la sezione territoriale competente del WWF e il Consorzio TSL,

considerato che:

la giunta comunale di Ostuni ha approvato all'unanimità, l'11 giugno 2012, la delibera n. 162 con la quale ha chiesto alla regione Puglia una deroga alle norme tecniche di attuazione del PUTT – Paesaggio, al fine di consentire l'installazione della vasca sulla spiaggia del Pilone;

l'ubicazione della vasca contrastava con il vigente strumento di pianificazione urbanistica (PUTT), e la richiesta di deroga del comune di Ostuni costituiva un elemento istruttorio indispensabile per la successiva eventuale concessione della deroga da parte della giunta regionale;

il 15 giugno 2012, la Conferenza dei servizi ha approvato il progetto con la riserva dell'Ufficio paesaggistico regionale intenzionato a valutare un'alternativa. In considerazione della specificità di tale soluzione, è stato richiesto che, in tempi brevi, il Consorzio TLS facesse pervenire una deliberazione della propria assemblea con la quale si accettava la suddetta soluzione;

nella Conferenza di servizi del 15 giugno 2012, l'ingegnere Roberto Melpignano – Dirigente dell'Ufficio tecnico del comune di Ostuni – consegnava copia della delibera di Giunta n. 162/2012 con la quale la stessa esprimeva parere favorevole alla ubicazione della vasca;

con nota del 16 luglio 2012, l'Ufficio paesaggistico della regione Puglia ha sollecitato AQP a individuare un sito alternativo;

nel 2012 la citata delibera n. 162/2012 della regione Puglia viene impugnata dinanzi al TAR;

nel 2014 la nuova amministrazione comunale ha revocato la costituzione in giudizio del comune davanti al Consiglio di Stato, facendo propria la soluzione alternativa proposta dal Comitato e dal Consorzio, sostenendo lo spostamento della vasca dei reflui e ha incontrato la dirigenza dell'AQP, la quale chiede, per procedere allo spostamento, un progetto esecutivo di un sito alternativo, progetto che viene redatto dalla società Etacons Srl con spese a totale carico dei cittadini;

il comune di Ostuni ha in più sedi manifestato netta contrarietà all'ubicazione dell'impianto sulla spiaggia del Pilone ed invia all'AQP il progetto alternativo redatto dalla società Etacons Srl nel 2014;

nel dicembre 2014 l'AQP pubblica il bando di gara per l'esecuzione dei lavori ritenendo non idoneo il progetto Etacons Srl;

nel marzo 2015, il Comitato per la salvaguardia della spiaggia del Pilone e il Consorzio venivano, casualmente, in possesso di un progetto esecutivo approvato dalla Giunta comunale di Ostuni relativo all'impianto di sollevamento in questione e dal quale risultava che l'ubicazione del-

l'impianto coincideva con quella prevista anni dopo dal Comitato e dal Consorzio con il progetto esecutivo redatto dalla società Etacons Srl;

a ottobre 2015, i Carabinieri del Nucleo operativo ecologico (NOE) hanno proceduto all'acquisizione di documenti presso il comune di Ostuni e presso l'AQP, svolgendo anche un sopralluogo sul sito interessato dal progetto AQP sulla spiaggia del Pilone;

nella relazione generale del progetto dell'AQP del 2011, risulta esplicitamente (pagine 17 e 18 dell'elaborato A1 - Relazione generale) che «il presente progetto debba essere sottoposto a valutazione di incidenza ambientale (VINCA)» e a richiesta di autorizzazione paesaggistica» (ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1937, n. 357, la VINCA si applica sia agli interventi che ricadono all'interno delle aree Natura 2000 sia a quelli che, pur sviluppandosi all'esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nei siti adiacenti);

relativamente alla VINCA, infatti, risulterebbe che l'intervento ricade in un sito di interesse ambientale europeo SIC IT9140002, nell'oasi di protezione faunistica denominata «Pilone, Rosa Marina, Monticelli», parzialmente nel parco regionale delle Dune costiere, in territorio sottoposto a vincolo idrogeologico, in territorio sottoposto a vincolo paesaggistico, nonché in territorio di pregio architettonico per la presenza della Torre S. Leonardo del 1456,

considerato che:

la provincia di Brindisi, ente competente circa le procedure di valutazione dei progetti da realizzare in area protetta, nella fase di approvazione del progetto preliminare ha considerato sufficiente ed esaustivo l'assoggettamento dell'intervento alla valutazione di VINCA di I livello e ha ritenuto di non sottoporre la ulteriore progettazione di II livello (fase appropriata alla valutazione di incidenza ambientale), poiché l'intervento non ricadeva direttamente in area protetta; la provincia difatti non ha considerato significativa l'ingerenza nelle limitrofe aree protette, prodotta dallo sversamento dei liquami per il possibile fuori servizio dell'impianto;

il prosieguo alla fase di II livello avrebbe consentito la valutazione comparativa delle soluzioni alternative, la cui inesistenza è una delle tre condizioni da soddisfare per la richiesta di autorizzazione paesaggistica in deroga;

la decisione di non procedere alla fase II della VINCA ha impedito la valutazione comparativa «obbligatoria» delle soluzioni alternative, la cui inesistenza è una delle tre condizioni da soddisfare per la richiesta di autorizzazione paesaggistica in deroga;

la regione Puglia con delibera di giunta del 18 settembre 2012 ha concesso l'autorizzazione paesaggistica in deroga basandosi sull'inesistenza di alternative alla localizzazione individuata riportata nella relazione integrativa di AQP;

relativamente alle possibilità di sversamento, nella relazione dell'AQP si evince che con tale soluzione impiantistica non ci sarà nessuna possibilità di sversamento in mare dei liquami dall'impianto di sollevamento. Anche nella relazione acquisita agli atti della Commissione territorio, ambiente e beni ambientali del Senato, l'AQP esclude espressamente la possibilità di dispersione dei liquami;

nell'elaborato A7.1 «Studio di impatto ambientale e paesaggistico» del Progetto AQP 2011, la condizione di malfunzionamento – e di eventuali sversamenti – non risulta contemplata;

non sono inoltre comparati analiticamente i quattro siti possibili per l'intervento che AQP aveva individuato ma si esaminerebbero solo due alternative, realizzare o meno l'opera, con vasca liquami sulla spiaggia;

relativamente alle profondità di scavo, l'AQP sostiene che il progetto redatto dalla società Etacons Srl, per conto del Consorzio TSL sia da rigettare in quanto l'impianto di sollevamento prevede una profondità di scavo tra 5,50 e 6,00 metri. Nel progetto dell'AQP, tuttavia, sono previsti scavi in sezione ristretta, dal picchetto 137 al picchetto 146 (circa un centinaio di metri) in cui si effettuano scavi compresi tra 5,50 e 6,00m (picchetto 138 con 5,99m; picchetto 141 con 5,97m);

il progetto esecutivo del Consorzio TSL, redatto dalla Società di ingegneria Etacons Srl di Lecce, contiene il rilievo delle altimetrie interne al Villaggio del Pilone al fine di verificare a quale quota sia necessario porre la vasca affinché siano collegate tutte le utenze del Villaggio che subisce l'opera;

l'AQP, audito in Commissione ambiente il 17 marzo 2016, ha dichiarato che i lavori di canalizzazione sono ormai completati al 70 per cento e pertanto non è più possibile prevedere alcuna variante,

considerato inoltre che:

il presidente della regione Puglia, in data 19 aprile 2016, ha assunto, pubblicamente l'impegno a riconvocare la Conferenza di servizi «in cui dovranno essere presenti tutti gli attori coinvolti nel progetto, compresa la ASL, che non ha partecipato alle Conferenza di servizi precedente». Successivamente la regione Puglia con nota n. 24545 del 19 ottobre 2016 (sezione lavori pubblici), comunica di non essere l'ente competente a riconvocare la suddetta Conferenza di servizi;

l'amministrazione comunale di Ostuni, con la deliberazione di Giunta n. 140 del 24 maggio 2016, al fine di dotare di un'infrastruttura necessaria al territorio, ha deliberato di prendere atto e condividere il progetto esecutivo relativo all'impianto di sollevamento fognario redatto della società Etacons Srl, attestante la fattibilità tecnica di una soluzione alternativa con diversa localizzazione dell'impianto, e di trasmettere il suddetto progetto alla regione Puglia, affinché proceda alla riconvocazione con urgenza della Conferenza di servizi al fine di riconsiderare l'ubicazione dell'impianto;

il 23 febbraio 2017, presso il comune di Ostuni, durante il tavolo tecnico riunito alla presenza della regione Puglia, l’Autorità idrica pugliese (AIP), AQP e del Comitato salvaguardia spiaggia Pilone, l’AQP ha illustrato una proposta di modifica del progetto originario, che prevede la vasca interrata, ma ribadendo la contrarietà al cambio di ubicazione previsto dal progetto alternativo proposto dal Consorzio. Peraltro, il comune esprime parere favorevole alla soluzione illustrata a livello di bozza preliminare;

nel corso del tavolo tecnico, l’AQP ha ribadito che le opere attualmente in stato di avanzamento sono pari al 55 per cento e che, per non perdere i finanziamenti dell’opera, occorre attendere la conferma definitiva del comune per procedere alla stesura del progetto definitivo di variante procedendo alla sospensione temporanea dei lavori, lavori che però risultano di fatto già sospesi da un anno circa in assenza di un qualsiasi documento di autorizzazione al fermo,

considerato inoltre che:

l’attività istruttoria condotta nell’ambito dell’affare assegnato sulle problematiche ambientali che interessano la località Pilone, nel comune di Ostuni, ha permesso – anche mediante il ciclo di audizioni svolto e l’esame dei documenti in tale sede acquisiti – di ricostruire lo stato dell’arte dell’opera in parola;

in particolare, la Commissione territorio, ambiente e beni ambientali del Senato ha coinvolto nel ciclo di audizioni il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, i rappresentanti dell’AIP, il Sindaco del comune di Ostuni, i rappresentanti della regione Puglia, il Comitato di salvaguardia della spiaggia, il Consorzio TSL ed il progettista responsabile della Etacons Srl;

l’AIP ha dichiarato nel corso dell’audizione che l’appalto (canalizzazione + vasca) ha uno stato di avanzamento pari al 55 per cento e ciò parrebbe in contrasto con quanto dichiarato circa un anno prima dall’AQP nell’audizione del 17 marzo 2016 (cioè che già all’epoca fossero al 70 per cento);

dalle tavole del progetto dell’AQP emergerebbe che il progetto sia stato redatto sulla base del Piano urbanistico generale regionale (PUG) del comune di Ostuni dal quale risulterebbe che l’area su cui si intende realizzare la vasca sia destinata a «parcheeggio a basso impatto ambientale e paesaggistico». Tale tesi in realtà sarebbe in contrasto con quanto riferito dal sindaco di Ostuni che, nel corso dell’audizione del 7 marzo, ha confermato che lo stesso comune non è dotato di PUG ma del solo del Piano regolatore generale (PRG), dal quale invece risulta che quella stessa area è destinata a «impianti mobili destinati alla balneazione». Peraltro lo stesso Sindaco del comune di Ostuni ha affermato di aver inoltrato richiesta alla regione Puglia soltanto una richiesta di variante al PRG e che la suddetta variazione non interessava l’area interessata;

emergerebbe quindi che l’AQP avrebbe redatto il progetto sulla base di un PUG che, non essendo vigente non ha alcun valore giuri-

dico-amministrativo e non può essere presupposto per nessun tipo di attività progettuale;

il progetto esecutivo del 2005 non contemplava l'ubicazione in spiaggia, in quanto contrastante con il PRG del comune di Ostuni (approvato con delibera di Giunta regionale n. 2250 del 18 maggio 1995), ma una ubicazione che nei fatti è la stessa di quella prevista nel progetto Etacons Srl;

nel corso dell'audizione in Commissione territorio, ambiente e beni ambientali del Senato del 29 marzo 2017, inoltre, i rappresentanti della regione Puglia interrogati sulla deroga alla legge paesaggistica, concessa sulla base di un PUG non vigente, hanno affermato che spetterà alla Magistratura accertare la sussistenza di eventuali violazioni, non escludendo così l'esistenza di irregolarità;

nell'audizione del 3 maggio 2017 il tecnico ing. Stasi, socio progettista società Etacons Srl, nel suo intervento e in risposta alla specifiche richieste della Commissione, affermava che:

il progetto AQP non serve tutte le utenze del villaggio TSL in quanto, lo stesso AQP ha dichiarato di non aver eseguito uno studio accurato dell'intera area della lottizzazione;

le quote di scavo contestate dall'AQP di 5,8 m sono compatibili con la natura morfologica e geologica del sito anche in ragione del fatto che la zona non presenta sotto servizi (acqua, gas ecc.);

tutti gli impianti di sollevamento, interrati, devono essere provvisti di un scarico di emergenza o un accumulo di dimensioni tali da garantire diverse ore di durata del disservizio; la scelta di ubicazioni lontane dalla spiaggia eviterebbe, indipendentemente dalla soluzione adottata, lo sversamento direttamente a mare;

lo Stato ha legislazione esclusiva sulla tutela dell'ambiente e dei beni culturali (articolo 117 della Costituzione),

impegna il Governo:

ad avviare un tavolo di coordinamento, per quanto di propria competenza, attraverso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sollecitando la collaborazione della stessa regione Puglia, al fine di:

– promuovere adeguate attività di monitoraggio volte a verificare la conformità dell'opera alla normativa vigente ed al fine di evitare lo sversamento di liquami direttamente in mare;

– valutare la sospensione dei lavori avviando la comparazione per la valutazione di soluzioni progettuali e siti alternativi, sulla base della programmazione territoriale vigente, avvalendosi anche del NOE dell'Arma dei Carabinieri;

a disporre, tramite le agenzie del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, il controllo delle attività in corso anche sollecitando adeguata attività di vigilanza e verifica da parte di tutti gli enti coin-

volti nel procedimento autorizzatorio ed in quello di realizzazione dell'opera;

a coinvolgere in tali attività le comunità locali per il tramite delle istituzioni territoriali, delle associazioni ambientaliste e dei comitati locali dei cittadini;

a riferire in Parlamento sull'esito dell'attuazione degli impegni presi.